Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **631** DEL **13/09/2016**

APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA N. 601 DEL 06/09/2013 GAMMA GROUP/ COMUNE DI CATTOLICA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC 129/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 606 E N. 740/2014 - CIG Z251B0B878

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:
- con atto notificato in data 15.04.2005 le società Gamma Group Spa e Suntime Sas proponevano ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – R.G. n. 591/2005 - per l'accertamento *"del diritto delle Società ricorrenti alla restituzione degli importi dalle stesse corrisposti al Comune di Cattolica per oneri di urbanizzazione e monetizzazione di due posti auto per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso da commerciale al dettaglio – B 2.1 – ad artigianato dei servizi alla persona B 3.1 di n. 2 unità immobiliari ubicate in Cattolica Via Cabral nonché per la conseguente condanna del medesimo Comune di Cattolica alla restituzione di detti importi di cui sopra.*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27.04.2005 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi del Foro di Rimini del patrocinio dell'Amministrazione;
- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso e comunque in subordine il suo rigetto nel merito;
- con sentenza n. 601/2013, depositata in data 06.09.2013, la sezione prima del T.A.R. dell'Emilia Romagna di Bologna, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalle suddette società, lo accoglieva, condannando l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre CPA ed IVA;
- con delibera di G.C. n. 77 del 30/11/2011 veniva conferito incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'ufficio di Avvocatura civica convenzionato con il Comune di Gabicce Mare, per proporre appello al Consiglio di Stato avverso la su indicata sentenza del T.A.R. Emilia Romagna;
- a seguito della cessazione della Convenzione del Servizio di Avvocatura civica con il Comune di Gabicce Mare ed alla stipula della nuova convenzione di Avvocatura civica con la Provincia di Rimini, con deliberazione G.C. n.113/2014 veniva conferito l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Nicoletta Flamigni;
- tale deliberazione G.C. m.113/2014 veniva successivamente annullata con deliberazione G.C. n.129/2014 poiché l'Avv. Flamigni non aveva, all'epoca, l'abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori ed il relativo incarico veniva conferito all'Avv. Antonio Aluigi del Foro di Rimini il quale si era dichiarato disponibile ad assumere la difesa del Comune accettando l'applicazione, nel calcolo del compenso professionale, dei seguenti parametri:
  - Valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 diminuiti del 50%, il compenso così determinato è comprensivo di spese di domiciliazione e/o sostituti e/o corrispondenti in loco;
  - In caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato, verrà decurtato del 20%;
  - Rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
  - Anticipo su compenso € 500,00 oltre ad Iva e Cpa;
  - In caso di sentenza favorevole, con liquidazione delle spese a carico della

controparte in misura superiore rispetto al compenso che risulterà dall'applicazione dei parametri per il calcolo del medesimo, di cui alla presente delibera, l'eventuale differenza sarà di competenza del legale incaricato.

- RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 606 dell'08.08.2014 veniva impegnata la somma di €.500,00 per l'affidamento di detto incarico successivamente integrato, con determinazione n.740 del 26.09.2014, ad €.634,40 poiché inizialmente non erano stati previsti CPA 4% ed IVA 22% ;

- RILEVATO che la spesa impegnata con le sopracitate determinazioni, già liquidata a titolo di acconto, non corrisponde alla effettiva spesa che occorrerà sostenere a conclusione del contenzioso poiché non soddisfa le condizioni economiche previste nella deliberazione di incarico;

- RICHIESTO a tal fine all'Avv. Aluigi di quantificare l'importo dovuto sulla base delle condizioni previste nella nella D.G.C. n.129/2014 e verificato che il compenso dovuto in caso di esito favorevole per l'Ente sarà così determinato:
- fase introduttiva non dovuta perché svolta dal precedente difensore
- fase di studio €.2.160,00
- fase di trattazione €.1.010,00
- fase decisionale €.1.145,00
- Totale €.4.315,00 di cui il 50% è pari ad €.2.157,50, detratto l'acconto di €.500,00, residua una spettanza di €. 1.657,50 +CPA 4% + IVA 22% per complessivi €.2.103,04;

DATO ATTO che in caso di soccombenza l'importo dovuto sarà decurtato del 20%;

RICHIAMATO il principio contabile 4.2 allegato al D.lgs118/2011 punto 5.2 lett.g) il quale stabilisce che "*Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni*";

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l'impegno assunto con le citate determinazioni n. 606/2014 e 740/2014 di ulteriori €.2.103,04 (somma spettante al legale in caso di sentenza favorevole all'Ente)

DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per presente affidamento il seguente codice CIG: Z251B0B878;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di integrare l'impegno di spesa assunto a favore dell'Avv. Antonio Aluigi con determinazioni n. 606/2014 e n.740/2014, per il patrocinio della causa in oggetto, di €. 2.103,04 corrispondente alla somma che sarà dovuta a saldo al legale in caso di sentenza favorevole all'Ente, fermo restando che, in caso di soccombenza, verrà applicata, in sede di liquidazione la riduzione del 20%;
2) di imputare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la spesa complessiva di € 2.103,04 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario codi siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

di individuare nel sig. Marco Nanni – Ufficio contenzioso e affari legali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *13/09/2016*

Firmato
MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)